

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 cpc con contestuale istanza ex art. 700 cpc

e con richiesta di autorizzazione alla notifica per p.p. ex art. 151 cpc

La Sig. **GIUSI BRUNO** nata a Barcellona P.G. il 2.09.1985 ed ivi residente alla via della Fiera Franca n. 41, con codice fiscale (BRNGSI85P42A638G) elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Ugo Onofrio, 25, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Genovese (GNVNMR59E54A638M) che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente indirizzo pec: annamaria.genovese@cert.ordineavvocatibarcellona.it

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, (C.F. 80185250588), con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore Generale pro tempore, (C.F. 80018500829), con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65;
- 3) **Ufficio VIII -Ambito Territoriale per la Provincia di Messina**, in persona del Dirigente pro tempore, (C.F.80005000833), con sede in Messina, Via San Paolo 361,



domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65;

e nei confronti

CONTROINTERESSATI in atti.

- La ricorrente, in data 25.02.2011, ha conseguito presso l'Università degli Studi di Messina, la Laurea specialistica in Giurisprudenza¹, con la votazione di 110/110 con lode, in forza della quale risulta essere idonea all'insegnamento per la classe di concorso: **A046**.
- La ricorrente ha inoltre conseguito, il 6.07.2018, Diploma ITP per superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studi di EQF –Livello 4 indirizzo “servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale” opzione “gestione risorse forestali e montane”² presso l'Istituto Superiore “E. Ferrari” di Barcellona P.G., con la votazione di 91/100, in forza del quale risulta essere idonea all'insegnamento per la classe di concorso **B011**.
- In data 20.07.2020 ha conseguito i 24 crediti formativi³ universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche presso l'università telematica E-Campus, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti ex art 5 D. lgs 59/17.
- In data 31.05.2022 l'istante ha presentato domanda di aggiornamento per l'inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 n. prot. **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7853377.31-05-2022**⁴, indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati autonomamente dal sistema informatico.

¹ Diploma di Laurea

² diploma perito agrario

³ certificato conseguimento Cfu

⁴ domanda aggiornamento Gps biennio 2022/2023 e 2023/2024



- Nonostante il possesso della Laurea Specialistica, del Diploma ITP, e dei 24 CFU, in sede della compilazione della domanda di aggiornamento e di iscrizione alle GPS e alle G.I., della Provincia di Messina, il sistema, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, ha in automatico inserito la ricorrente rispettivamente nella II fascia delle GPS e nella III delle GI, come di seguito indicato:⁵
 - GPS Fascia II classe A046 SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE
posizione 117
 - GPS Fascia II classe B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE posizione 28
 - GPS Graduatorie Incrociate Sostegno Fascia II ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO posizione 1092
- Pertanto, il Ministero, in ottemperanza a quanto illegittimamente previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, non ha riconosciuto quale titolo abilitante il possesso di Laurea Magistrale, Diploma ITP + 24 CFU e conseguentemente non ha inserito la ricorrente nella I fascia GPS e nella II GI.
- L'odierna ricorrente, in virtù dei titoli posseduti e sopra indicati ha diritto di essere iscritta nella I fascia delle GPS per le classi di concorso di riferimento - Provincia di Messina con la posizione spettante in base al punteggio maturato e nella II delle GI per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità dell'O. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con l'O. M. n. 60/2020, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI. Violazione e falsa applicazione direttive comunitarie 2005/36 CE e 2013/55 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

⁵ graduatoria GPS II fascia



Anche per il biennio 2022-2024 il Miur ha negato il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone come presupposto e titolo obbligatorio “l’abilitazione”.

Difatti, così come l’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, anche quella n. 112/2022, all’art. 3, con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede che le GPS siano suddivise in fasce così determinate:

- 1) la prima fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di “abilitazione”;
- 2) la seconda fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e di uno dei seguenti requisiti:
 - a) possesso dei titoli di cui all’articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17 [ossia i 24 CFU];
 - b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
 - c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.

E per quanto riguarda le graduatorie di Istituto l’O.M. n. 60 richiamata stabilisce che:

- a) la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE;
- b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia;
- c) la terza fascia d’Istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia.

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discrimine per l’inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS (e nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie di Istituto) vada individuato nel possesso della c.d. “abilitazione” all’insegnamento.

Dal tenore letterale di tale Ordinanza emerge che la stessa, sulla falsariga di quella disciplinante il precedente biennio scolastico (2020-2022 O.M. n. 60/2020), illegittimamente ed in manifesto contrasto con la normativa Europea e Nazionale, ed in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale di



merito, ha nuovamente operato la distinzione tra aspirante docente munito di "titolo di abilitazione" e aspirante docente munito di Laurea, Diploma ITP + 24 CFU.

L'illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 si coglie principalmente sotto il profilo del contrasto con la normativa eurocomunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.



Il Ministero dell'Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Ciò posto è evidente come i decreti ministeriali risultano in contrasto con le norme eurocomunitarie (Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE,) in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente.

Di conseguenza, tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle G.I., sono in palese violazione delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, e proprio per questo esse vanno disapplicate.

Illegittimità dell'O. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il O. M. n. 60/2020 nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d. lgs. 59/2017- Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

Con il D.lgs. n. 59/2017, attuativo della Legge delega n. 107/2015, il legislatore italiano ha inteso fissare la nuova disciplina in materia di accesso ai concorsi per i docenti, e l'art. 5 ha previsto testualmente che costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di docente, il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta



formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, (come il Diploma ITP della ricorrente) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

E' evidente, dato il tenore letterale del suddetto art. 5, che tra i titoli di accesso ai concorsi scompare totalmente il requisito del titolo abilitativo richiamato dalla Legge delega, il quale viene sostituito dal requisito del possesso congiunto di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure di titolo equipollente o equiparato ovvero del conseguimento dei 24 CFU.

Il decreto attuativo non richiede più alcuna "abilitazione", nella accezione di cui alla Legge delega n. 107/2015, ossia, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di laurea magistrale e/o titolo equipollente o equiparato e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Emerge chiaramente che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento con i 24 crediti formativi.

Si ritiene, pertanto, paradossale che al possesso del diploma di laurea e/o titolo equipollente o equiparato e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Dal D.lgs 59/2017 deriva l'equiparazione/equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto dei requisiti ex art. 5, pertanto, il docente, munito di laurea e/o titolo equipollente o equiparato e dei 24 CFU è da ritenersi munito di titolo abilitante in



dipendenza del quale poter chiedere ed ottenere l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS, con ovvie ripercussioni anche sulle graduatorie di Istituto.

Pertanto, tale equiparazione sembra essere stata riconosciuta dal MIUR in materia di accesso alla specializzazione per il sostegno.

Ed invero, il D.M. 249/2010, il quale all'art. 13 prevede in via generale che tale indicata specializzazione può essere conseguita dai docenti abilitati, si è visto dare attuazione tramite il D.M. 92/2019 il quale, a sua volta, all'art. 3 stabilisce che possono partecipare al percorso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre ai docenti abilitati, anche i docenti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017.

Non deve, dunque, nutrirsi dubbio sul fatto che lo stesso MIUR ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 CFU nello stesso momento in cui ha previsto l'accesso al TFA sostegno per i docenti in possesso di tali requisiti.

E' di tutta evidenza, dunque, come i provvedimenti ministeriali di cui alle ordinanze 60/2020 e 112/2022, che negano l'equiparazione tra "abilitazione" e "requisiti ex art. 5 del d.lgs. 59/2017 (laurea + 24 CFU)", si stagliano in aperto contrasto con la normativa primaria, perpetrando così una vera e propria discriminazione dei docenti che possiedono i requisiti ex art. 5 rispetto a quelli abilitati.

Il principio secondo il quale un aspirante docente, in possesso di laurea magistrale e/o titolo equipollente o equiparato e dei 24 Cfu, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega n. 107/2015 è stato affermato anche da Codesto On.le Tribunale di Messina (v. Ord. n. 17889/2022; Ord. n. 89/2021; Sent. n. 517/2022; Ord. n. 25277/2019;) e confermato da autorevole giurisprudenza sia amministrativa che civilistica (v. Sent. 2823/2019 Trib. Roma, Sent. 452/2019 Trib. Cassino, Sent. 107/2020 Trib. Salerno, Sent. 2493/2019 Trib. Siena).

Ne consegue che l'Amministrazione Scolastica nel non consentire alla ricorrente,



nonostante il possesso dei requisiti suddetti, l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, ha posto in essere una condotta illegittima ed arbitraria.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

L'istanza cautelare è legittima e va accolta, data la sussistenza dei requisiti richiesti ex art. 700 cpc, quali il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

In ordine al *fumus*, è giurisprudenza costante di tutti i Tribunali italiani, ed anche di questo On.le Tribunale di Messina, l'affermazione del principio secondo il quale un aspirante docente, in possesso di laurea magistrale e/o titolo equipollente o equiparato e dei 24 Cfu, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega n. 107/2015.

E' verosimile la fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente, data la palese violazione delle norme di legge da parte dei provvedimenti ministeriali e data l'inconfutabile disparità di trattamento tra docenti con uguale qualifica professionale per l'accesso alla prima fascia delle GPS e per l'accesso ai concorsi.

Relativamente al "periculum in mora", innanzitutto si rileva l'assorbimento del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che in presenza di una conclamata violazione di una norma di legge si configura una condizione di subordinazione del *periculum in mora* rispetto al *fumus*.

Ad ogni modo, si sottolinea che la concessione della misura cautelare, alla luce delle chiamate dalle GPS, eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo alla ricorrente, che per l'anno scolastico 2022/2023 potrebbe non ottenere alcuna supplenza a causa del suo mancato inserimento nella I fascia GPS e nella II fascia GI, considerato che nelle more del giudizio di merito rimarrebbe precluso l'inserimento nelle suddette graduatorie, compromettendo seriamente la possibilità di assumere incarico annuale e di svolgere il lavoro al quale aspira.

I "vincitori" dei ricorsi cautelari già promossi sono stati inseriti con riserva in I fascia; è dunque, di prioritaria importanza essere inseriti al più presto nella posizione corretta



delle GPS, così da poter ambire alla cattedra senza dover attendere le tempistiche più lunghe di un giudizio di merito.

ISTANZA per la determinazione delle modalità di notifica ex art 151 c.p.c.

Visto il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra la ricorrente ed il MIUR;

Ritenuto:

- che nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;
- che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 cpc, dato il notevole numero dei destinatari;
- che la notifica notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;
- che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

Si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel sito istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Per tutti i suesposti motivi, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di un'udienza di comparizione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **In via preliminare**, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito



Territoriale di Messina e/o del MIUR.

- 2) **In via cautelare**, giusta istanza ex art. 700 cpc, previa fissazione di udienza per la discussione ovvero inaudita altera parte, accertare, ritenere e dichiarare la presenza del fumus boni juris e del periculum in mora e, quindi, che la ricorrente Giusi Bruno, disponga di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto della Laurea e del Diploma ITP (valido per la classe di concorso B011) e dei 24CFU.
- 3) Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente, anche attraverso i suoi uffici periferici, di inserire immediatamente la ricorrente, Giusi Bruno, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della Provincia di Messina, relativamente alle classi di concorso in cui risulta già inserita in II fascia GPS, con posizione spettante in base al punteggio maturato, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Messina.
- 4) **Nel merito**, ritenere e dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso.
- 5) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso della Laurea del Diploma ITP (valido per la classe di concorso B011) e dei 24 CFU.
- 6) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e di tutti gli atti collegati e/o consequenziali, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della Provincia di Messina, relativamente alle classi di concorso in cui risulta già inserita in II fascia GPS, con posizione spettante in base al punteggio maturato, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Messina.
- 7) Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente, per il tramite degli uffici periferici, di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti, classi di concorso, fascia e punteggi allo stesso spettanti, nonché di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari a tal fine.
- 8) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dà atto che il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è esente



dal pagamento del contributo unificato per motivi reddituali.

Si allegano:

diploma di Laurea

diploma di scuola superiore per I.T.P.

certificazione 24 CFU

domanda di inserimento in GPS del 31.05.2022

graduatoria GPS II fascia

autocertificazione situazione reddituale

Barcellona P.G. 27.10.2022

Avv. Anna Maria Genovese

